

OGGETTO: SUPER AMMORTAMENTO – RIAPERTURA DEI TERMINI

OGGETTO	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto per la prima volta, ai soli fini delle imposte sui redditi, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i veicoli e gli altri mezzi di cui all'articolo 164 del TUIR, effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.</p> <p>La Legge di Bilancio 2017 ha ammesso al predetto beneficio anche gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, o fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito.</p>
DESTINATARI	Soggetti titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni.
NOVITA'	<p>La Legge di Bilancio 2018 dispone ora che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, o entro il 30 giugno 2019, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito, è concessa una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 30%.</p> <p>Quindi per gli investimenti effettuati <u>fino al 31 dicembre 2017</u> (ovvero 30 giugno 2018) si può beneficiare del super ammortamento nella misura del 40%, mentre per quelli effettuati <u>dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018</u> (ovvero entro il 30 giugno 2019) del super ammortamento nella misura del 30%.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2018, art. 5
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confim Romagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.